



SENTENZA
N.27 /2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Cristina **Zuccheretti** Presidente

Angelo **Bax** Consigliere rel.

Patrizia **Ferrari** Consigliere

Nicola **Benedizione** Consigliere

Maria Rita **Micci** Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello recante il numero:

-**56168** del registro di segreteria, proposto dai signori **Rizzo** Angela

(c.f. RZZNGL64R48I468F) e **Jakimonis** Edmundas (c.f.

JKMDND71C07Z146D), in proprio ed in qualità di legali

rappresentanti dell' **Associazione Opus**, rappresentati e difesi dall'

avv. **Giuseppe Pitaro** pec

giuseppe.pitaro@avvocaticatanzaro.legalmail.it ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Ezio n. 24, presso lo studio del prof.

Maurizio De Filippo

Appellanti

contro

il Procuratore Generale della Corte dei conti con sede in Roma via

Baiamonti n. 25;

la Procura Regionale presso Corte conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, domiciliata in Catanzaro, alla via Buccarelli n. 28

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Calabria n. 68/2020, depositata in data 19 febbraio 2020 e notificata agli appellanti in data 26 febbraio 2020;

Visti gli atti e documenti di causa

Uditi all' udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 il relatore, consigliere Angelo Bax, l' avv. Nicola Massimo Tarquinio per i signori Angela Rizzo ed Edmundas Jakimonis, nonché il P.M. in persona del V.P.G. cons. Donato Luciano.

Svolgimento del processo

Con la epigrafata sentenza la Sezione giurisdizionale Regione Calabria, in accoglimento dell'atto di citazione della Procura, ha condannato in solido i soggetti appellanti, a titolo di gestori di due case famiglia per disabili, denominate "S. Francesco" e "S. Maria" . Gli odierni appellanti, condannati in primo grado, secondo il giudice territoriale, hanno percepito contributi regionali nella misura pari ad € 588.428,00, omettendo di rendicontare alla Regione le somme, o parte di esse, versate direttamente dai degenti delle casefamiglia o dalle loro famiglie all' Associazione, o anche rendicontato rette di degenti nel frattempo deceduti o non ricoverati o irrintracciabili. Per ciascuno dei degenti l'associazione ed i suoi rappresentanti ricevevano, a titolo di retta giornaliera, contributi regionali in misura pari alla differenza tra quanto pagato dai degenti stessi (o dalle loro famiglie) e la somma di €

50,00, siccome stabilito dalla delib. della Giunta Regionale n. 712 del 17 ottobre 2006. La citata delibera prevedeva inoltre che l' indennità di accompagnamento, se goduta, doveva essere versata interamente alla struttura, e che la quota a carico dell' utente doveva essere stabilita dal comune di residenza e riportata nella determina comunale che ne autorizzava il ricovero, mentre gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo dai degenti, per 12 mensilità, fino ad € 250,00 sarebbero stati esenti da qualsiasi versamento alla struttura, mentre per gli emolumenti superiori ad € 250,00 il contributo della retta sarebbe stato pari all' 80% della somma percepita.

La Procura contabile contestava l'indebita percezione dei contributi regionali mediante attività fraudolenta di falsa indicazione dei dati contabili da parte della struttura, e l'imputazione del danno era avvenuta a titolo di dolo ed in via solidale ad entrambi i rappresentanti legali oltrechè all' Associazione Opus e per l'intero periodo.

Il giudice di primo grado accoglieva la richiesta attorea dopo aver ritenuto prive di fondamento giuridico le eccezioni sollevate dai convenuti di irregolare instaurazione del contraddittorio, di nullità della citazione per omessa notificazione dell' invito a dedurre, di indeterminatezza e genericità degli addebiti ai sensi dell' art. 86 c.g.c. , di mancata corrispondenza tra l' invito a dedurre e l' atto di citazione e di prescrizione dell' azione; per l' effetto condannava in solido i convenuti al pagamento , in favore della Regione Calabria della somma di € 588.428,40, maggiorata della rivalutazione monetaria, oltre

interessi e spese processuali.

Le parti private hanno proposto appello deducendo i seguenti motivi: a) irregolare instaurazione del contraddittorio. Nullità della citazione per omessa notificazione dell'invito a dedurre e difetto di motivazione per errata e/o omessa valutazione delle prove. Illogicità manifesta per erronea notificazione degli atti, essendo stati i medesimi notificati in località e numeri civici errati; b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 86 c.g.c.; difetto di motivazione per illogicità manifesta con accuse "confuse e generiche" da cui non è possibile evincere le quote di responsabilità dei convenuti; c) violazione e/o falsa applicazione dell' art. 1, comma 2, l. 20/1994. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Omessa e/o errata valutazione delle prove, non sussistendo, nella specie, un obbligo di rendicontazione nei confronti della Regione anche per il carattere assistenziale dell'attività, e consequenziale inesistenza dell'occultamento doloso del danno e prescrizione del danno erariale d) nel merito: violazione e/o falsa applicazione della legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003. Illogicità manifesta. Errata e/o omessa valutazione delle prove anche per assenza dell' obbligo di rendicontazione per l' attività svolta.

La Procura Generale ha resistito all' appello con controdeduzioni nelle quali ha confermato la ritualità e la fondatezza della pretesa dell'atto di citazione, insistendo per la condanna degli appellanti ed il pagamento delle spese di giudizio.

Nella odierna udienza di discussione le parti hanno illustrato le tesi difensive; quindi la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. In ordine alla irregolare instaurazione del contraddittorio per nullità della notificazione e dell'invito a dedurre si osserva che la sentenza è priva di doglianze accoglibili. La notificazione della citazione, secondo quanto sostenuto in sede di impugnazione, sarebbe avvenuta in Savelli, alla via Marconi, al civico n. 108 in luogo del civico n. 142, mentre la notifica dell'invito a dedurre di Rizzo sarebbe avvenuto in Savelli anziché a Vibo Valentia.

Il motivo di appello è privo di fondamento, in quanto, così come risulta dalla documentazione in atti, i numeri civici di via Marconi 106, 108 e 142 del Comune di Savelli si hanno ad oggetto lo stesso immobile (abitazione), tenuto conto che il cambio dei numeri civici è dovuto a cambi toponomastici e si riferiscono allo stesso, unico, immobile (abitazione).

Risulta comunque che la modifica dei numeri civici è stata determinata da cambi toponomastici riferibili, comunque, sempre alla stessa abitazione che attualmente è sita in via Marconi n. 142 del Comune di Savelli: tanto si evince dai certificati storici a nome dei coniugi Jakimonis - Rizzo. Conseguentemente, l'atto di citazione è stato correttamente notificato presso il luogo di residenza dei destinatari in via Marconi n. 108. E parimenti vale per la notificazione dell'invito a dedurre al sig. Jakimonis.

Con riferimento alla eccezione di nullità della notificazione dell'invito a dedurre formulata dalla Rizzo, vi è ampia e condivisibile motivazione della sentenza di primo grado, che ha congruamente motivato in

merito alla rituale notifica dell' invito a dedurre presso Rizzo Angela alla residenza effettiva con comunicazione informativa del plico presso la casa comunale e la ricezione presso la residenza effettiva (cfr. Cass. n. 11550/2013 e 9052/2002) della figlia di Rizzo Angela, all' epoca dei fatti minorenni. Va inoltre rimarcato che la eccezione non è stata tempestivamente proposta in primo grado, per cui la censura sarebbe in ogni caso inammissibile ai sensi dell'art. 193, comma 1, c.p.c. .

2. Privo di fondamento si appalesa il prospettato vizio della sentenza per non aver scrutinato adeguatamente la nullità dell' atto di citazione per indeterminatezza oggetto della domanda.

Osserva il Collegio, in ordine alla genericità ed indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi* , che rileva esclusivamente la circostanza secondo cui dal complesso dell'atto di citazione e dalla documentazione allegata sia possibile comprendere l'oggetto della domanda e la ragione della stessa.

Nella specie, l'articolo 86 del codice di giustizia contabile, dopo aver elencato al comma 2 gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di citazione, ne prevede al comma 6 la nullità *"se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lett. c) (individuazione e quantificazione del danno o indicazione dei criteri per la sua determinazione) ovvero se manca l' esposizione dei fatti di cui al comma 2 lettera e)"*

La innovazione normativa si pone in linea con l'art. 1 del r.d. n. 1038 del 1933 secondo il quale *"le istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi*

alla Corte dei conti devono contenere.... la esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli su cui è fondata". Il successivo articolo del medesimo r.d. prevede che "gli atti di cui agli articoli precedenti sono nulli quandosiavi assoluta incertezza sull' oggetto della domanda".

L' articolo 163 del codice di rito civile, applicabile al presente giudizio visto il rinvio dinamico disposto dall' art. 26 del r.d. n. 1038/1933, prevede che l'atto di citazione debba contenere "3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni". Il successivo art. 164 c.p.c. dispone che "la citazione è altresì nulla se è omissso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo".

Il giudice della legittimità ha evidenziato che nel valutare il grado di incertezza della domanda occorre aver riguardo alla natura dell'oggetto ed alla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte, dovendosi stabilire se tale rapporto consenta comunque l'individuazione di quanto l'attore richiede e delle relative ragioni o se, viceversa, sia tale da rendere effettivamente difficile l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass.Civ. n. 13448/2011 e n. 27670/2011). La Cassazione ha quindi specificato che l'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. 10141/2021 e 2357/2019), con eventuale precisazione e modifica della

domanda (C. Cass. SS.UU. n. 1230/2015) senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità lesive della controparte (Cass. n. 4322/2019).

Anche secondo la giurisprudenza contabile una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per incertezza del *petitum* e della *causa petendi* sussiste unicamente "qualora manchino del tutto le conclusioni in ordine all' oggetto della domanda o quando alcune delle indicazioni fornite siano talmente contraddittorie o carenti, da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l' elemento della domanda attrice richiesto dalla legge": cfr. Sez. I Centr. 106/2020 e 57/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata.

Non risulta, pertanto, la nullità della citazione con riferimento alle modalità di indicazione del *petitum*, come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto il profilo sostanziale come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (Sez. I Centr. 106/2020) o come identificazione della *causa petendi* (titolo o ragione della domanda) posta a fondamento del credito erariale che risulta individuabile dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e dagli atti depositati a sostegno della pretesa dedotta in giudizio (Sez. II Centr. 300/2019).

Dalla lettura coordinata dell'atto di citazione e dagli atti depositati nel fascicolo processuale prodotti dalla Procura regionale appare individuabile il *petitum* e la *causa petendi* dell'odierna controversia con conseguenziale infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*.

3. Anche il terzo motivo, articolato in maniera plurima, ed avente ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 1, comma 2, l. 20/1994 con conseguente assenza del danno erariale, è infondato.

3.1. Hanno osservato le parti appellanti la insussistenza per l' Associazione Opus dell' obbligo di rendicontazione nei confronti della Regione in conseguenza del carattere assistenziale e non sanitario della medesima. Rileva il Collegio che la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta (cfr. Cass. SS.UU. n. 4511/2006, SS.UU. n. 14825/2008 e 5019/2010), rilevando unicamente che il soggetto destinatario del contributo concorra alla realizzazione del programma della Pubblica Amministrazione. I contributi degli utenti non hanno natura di mere elargizioni con carattere di liberalità, ma incidono nell' ambito di una programmazione destinata all' assistenza , né la partecipazione al programma pubblico, cui è finalizzata la contribuzione "volontaria" esonera dall' obbligo di rendicontazione per ogni attività finanziaria (cfr. Sez. II Centr.n. 345/2017).

Vieppiù l' Associazione Opus ha presentato dei rendiconti alla Regione Calabria - per il pagamento della retta- non corrispondenti alla realtà. Infatti in alcuni casi non riportano le somme (o parte di esse) versate direttamente dai degenti o dalle loro famiglie e, in altri casi, indicano degenti nel deceduti o mai ricoverati o irrintracciabili: vi è congrua motivazione, in tal senso, della sentenza del giudice territoriale con dichiarazioni acquisite dai parenti dei degenti, le ricevute prodotte dai parenti dei degenti e le indagini finanziarie. La

chiara incidenza sull' utilizzo delle risorse nella partecipazione al programma pubblico fondava un corretto obbligo di rendicontazione radicando, peraltro, il potere di cognizione del giudice contabile. Né occorre, come dedotto dalle parti appellanti, una specifica norma prescrittiva in materia, atteso che il richiamato obbligo costituisce principio fondamentale esistente nella gestione delle risorse pubbliche.

3.2. La qualificazione della condotta, come fraudolenta, posta in essere dagli appellanti fonda la tempestività dell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa. I rappresentanti legali dell'Associazione omettevano volutamente di rendicontare alla Regione le somme percepite direttamente dai degenti o dai loro familiari al fine di ottenere provvidenze regionali non dovute, siccome correttamente statuito dal giudice di primo grado. Il disvelamento del danno erariale è avvenuto, pertanto, solo a seguito di indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, indagini avviate il 23 giugno 2016 e concluse con l'invio della comunicazione di danno erariale del 26 settembre 2017, sicchè l'esercizio dell'azione erariale è stato ampiamente tempestivo e conforme al termine della prescrizione quinquennale (atto di citazione del 15 luglio 2018).

La condotta volutamente ingannatrice e fraudolenta volta ad occultare la esistenza del danno, con preclusione da parte del creditore della possibilità di far valere il diritto di credito ed impossibilità per l'Amministrazione di conoscere il danno, determina il differimento dell'esordio della prescrizione (cfr. Sez. I Centr. n. 160/2021, Sez. II n. 52/2021 e Sez. III Centr. n. 18/2021).

Nella specie infatti, pur ribadendo l' assenza di automatismo tra la condotta astrattamente qualificabile come penale e ricorrenza dell' occultamento doloso del danno, osserva il Collegio che la condotta posta in essere ha determinato una situazione di non obiettiva percepibilità del nocimento patrimoniale dalla stessa prodotto, sicchè nella specie appare corretto lo slittamento del decorso di prescrizione al momento del disvelamento del danno, non avendo l' Amministrazione danneggiata (e la Procura contabile) un completo quadro conoscitivo su cui fondare una ponderata prognosi di sussistenza delle condizioni per esercitare l' azione di responsabilità.

Nel merito va confermata integralmente la sentenza alla luce della documentazione richiamata con indebita percezione delle provvigioni regionali mediante l'attività fraudolenta di falsa indicazione dei dati contabili da parte della struttura associativa Opus.

Ne deriva che va rigettato l' appello proposto e, per l' effetto confermata la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo da ripartire in pari misura per i due appellanti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d' appello, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l' appello proposto e conferma la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di € 96,00 (euro novantasei/00) da ripartire in pari misura per i due appellanti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 luglio 2021.

L' Estensore

Il Presidente

F.to cons. Angelo Bax

F.to Pres. Cristina Zuccheretti

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 19/01/2022

Il Dirigente

F.to digitalmente